

(N. 1699)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 1971

Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 aprile 1964 rilevò la necessità di attuare, nel miglior modo possibile, attraverso un continuo controllo sanitario sulle modalità di impiego degli antiparassitari, la prevenzione delle intossicazioni derivanti dal loro uso improprio in agricoltura ed espresse il voto che fosse opportuno rendere obbligatoria per legge la denuncia al medico provinciale da parte dei sanitari dei casi di sospetta intossicazione da antiparassitari.

Il Ministero della sanità, condividendo l'avviso del Consiglio superiore di sanità, predispose a suo tempo un disegno di legge. Il provvedimento, presentato al Senato della Repubblica l'8 maggio 1965 e approvato il 7 luglio 1965 dalla 11ª Commissione, in sede deliberante, del predetto ramo del Parlamento, fu successivamente respinto dalla

Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1965 (14ª Commissione igiene e sanità).

Poichè sono tuttora validi i motivi che indussero l'amministrazione sanitaria a presentare il provvedimento in questione, anche in relazione a numerose segnalazioni di parlamentari e organi di stampa circa l'esigenza di poter disporre tempestivamente di precise notizie sui casi di intossicazione, si ritiene di dover ripresentare il disegno di legge nella stesura già approvata dal Senato, nella passata legislatura.

L'obbligo di denuncia, previsto all'articolo 1, a carico dei medici chirurghi, darà la possibilità al Ministero della sanità ed al medico provinciale di avere un esauriente quadro statistico sull'uso degli antiparassitari e sugli inconvenienti cui danno luogo, per adottare tempestivamente, nel-

l'ambito delle proprie competenze, quei provvedimenti di prevenzione, che di volta in volta saranno necessari in rapporto al sempre più rapido diffondersi in agricoltura degli antiparassitari.

L'articolo 2 prevede le necessarie disposizioni penali, stabilendo che i contravventori all'obbligo di cui all'articolo 1 sono puniti con l'ammenda da lire 3.000 a lire 9.000.

Il provvedimento in questione potrà rappresentare un valido strumento complementare all'attività posta in essere dalle amministrazioni interessate ed in particolare dall'amministrazione sanitaria, per la realizzazione di una completa ed adeguata disciplina preventiva del settore. Come è noto, è stata emanata la disciplina della produzione, commercio e vendita dei prodotti antiparassitari, con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo di denunciare al medico provinciale ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

Nella denuncia dovranno essere indicati:

a) prenome e cognome, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;

b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si è verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.

Art. 2.

L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 9.000.